

Il credito d'imposta per l'attività di ricerca scientifica deve passare dalla dichiarazione

di [Gianfranco Antico](#)

Publicato il 21 Settembre 2022

Costituisce giurisprudenza consolidata che il **credito d'imposta per attività di ricerca scientifica** debba essere **indicato**, a pena di decadenza, nella **dichiarazione relativa al periodo di imposta nel corso del quale il beneficio è accordato** e che detta indicazione costituisca una dichiarazione di volontà sicché, in **caso di omissione**, non opera il principio della generale emendabilità delle dichiarazioni fiscali, salvo che **il contribuente dimostri l'essenzialità ed obiettiva riconoscibilità dell'errore**.

I fatti di causa: il recupero del credito di imposta per l'attività di ricerca scientifica

La C.T.R. delle Marche ha **rigettato l'appello** proposto dall'Agenzia delle entrate **contro la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso di una s.r.l. contro l'atto di recupero del credito di imposta per l'attività di ricerca scientifica**, ai sensi dell'[art. 5 della l. 27 dicembre 1997, n. 449](#).

L'atto di recupero era motivato dall'Ufficio in ragione del **mancato utilizzo del credito nell'anno di spettanza**.

La C.T.R., in particolare, premessa la natura incontestata del credito, ha ritenuto **infondata la tesi dell'Ufficio** secondo cui il contribuente era decaduto dal diritto di fruirne non avendo riportato lo stesso nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui il credito era maturato, il 2001, avendo egli avuto contezza dell'esistenza del credito di imposta con note del Ministero del 5 aprile 2002 e 15 maggio 2002.

Contro tale ricorso ha proposto ricorso l'Agenzia delle entrate, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 5 della l. 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 6 del d.m. 22 luglio 1998, n. 275 e



dell'art. 14, comma 2, del d.m. 8 agosto 2000, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 codice procedura civile, rilevando che la società:

- a. era ancora in termini per inserirlo nella dichiarazione relativa all'anno d'imposta 2001;
- b. il credito d'imposta era riferito al 2001 come emergeva anche dal provvedimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- c. l'utilizzo del credito era comunque inibito del fatto che la società aveva evidenziato lo stesso nella dichiarazione per il 2002 ma per il tramite di una dichiarazione integrativa presentata

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento